

Messaggio

numero

6903

data

28 gennaio 2014

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Progetto di modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) del 15 marzo 1995: inserimento del periodo di prova per il personale in formazione e per gli apprendisti a partire dall'entrata in funzione effettiva

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una proposta di modifica dell'art. 18 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (in seguito: LORD), che regola il periodo di prova per i nuovi assunti.

1. PREMESSA

La presente proposta di modifica nasce dalle difficoltà di applicazione che si sono manifestate dall'entrata in vigore dell'art. 18 cpv. 1 prima frase LORD che recita che “*i primi sei mesi di servizio sono considerati di prova*”. Ci riferiamo in particolare al fatto che, come attualmente formulato, l'articolo prevede che il periodo di prova decorra, per il personale in formazione (aspiranti gendarmi, agenti in formazione e ispettori in formazione, aspiranti agenti di custodia e apprendisti), già nei primi sei mesi di servizio.

Ciò è un'evidente distorsione del concetto di periodo di prova dovuto al fatto che è solo all'esercizio effettivo della professione, e non durante la formazione, che si può valutare se un collaboratore è idoneo o meno ad esercitare la funzione per la quale è stato formato.

Ad esempio, nel caso degli aspiranti gendarmi non è rilevante definire se il periodo di prova è stato superato dopo sei mesi di formazione in quanto tale valutazione si basa unicamente sulle sue capacità di apprendimento in quel lasso di tempo. Manca invece la valutazione rispetto al vero esercizio della funzione una volta terminata la fase formativa.

Lo stesso effetto si può presentare nel caso dell'apprendista i cui primi sei mesi di tirocinio vengono considerati quale periodo di prova. I parametri di valutazione durante l'apprendimento sono certamente diversi da quelli che si applicano per valutare se, dopo sei mesi di nomina, il periodo di prova è superato.

2. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 18 LORD

Come risulta dalle considerazioni espresse nella premessa si rende pertanto necessario aggiungere un nuovo capoverso (1bis) che precisi come, per il personale che ha seguito la sua formazione presso lo Stato, qualora assunto, il periodo di prova di sei mesi inizia a decorrere con l'entrata in funzione.

Tale aggiunta permetterà all'Autorità di nomina di poter verificare l'idoneità del dipendente a svolgere i compiti della funzione per la quale è stato assunto, indipendentemente dal fatto che abbia dato soddisfazione durante la formazione. Se ciò non fosse il caso, il Consiglio di Stato, ma anche il dipendente medesimo, disporrebbero delle condizioni di disdetta agevolate (art. 18 cpv. 2 e 3 LORD) e della possibilità di prolungare il periodo di prova sino ad un anno (art. 18 cpv. 4 LORD).

3. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

La modifica proposta è neutra dal profilo finanziario, essendo di natura puramente formale. Essa non comporta nuovi compiti e quindi nuove spese per l'Amministrazione cantonale a livello esecutivo, La modifica proposta non comporta neppure nuovi compiti e nuove spese per i Comuni.

4. CONCLUSIONI

In conclusione, proponiamo pertanto al Gran Consiglio di approvare l'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

**sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD);
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 28 gennaio 2014 n. 6903 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 1 bis (nuovo)

^{1bis}Per il personale in formazione compreso quello in apprendistato il periodo di formazione non è considerato quale periodo di prova. I primi sei mesi, a contare dall'entrata in funzione al termine della formazione del personale di cui all'art. 16 lett. g), sono considerati di prova.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Essa entra in vigore il 1° gennaio 2014.